## Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO (TN)

# Iscrizione N: TN03209 Il Presidente della Sezione provinciale di Trento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 30/09/2024 registrata al numero di protocollo 9212/2024;

Vista la deliberazione della Sezione provinciale di Trento in data 10/10/2024 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 8 classe F del consorzio CONSORZIO TRENTINO SERVIZI AMBIENTALI; Vista la deliberazione della Sezione provinciale di Trento in data 11/12/2024 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1694.00.27.2799893779 prestate da SACE BT S.P.A. per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria 8 classe F del consorzio CONSORZIO TRENTINO SERVIZI AMBIENTALI per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

# **DISPONE**

### Art. 1

(iscrizione)

Il consorzio

Denominazione: CONSORZIO TRENTINO SERVIZI AMBIENTALI

Con Sede a: TRENTO (TN) Indirizzo: VIA BRENNERO 182

CAP: 38121

C. F.: 01934130228

è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria 8 intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 27/02/2025 Fine validità: 27/02/2030

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.



## Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO (TN)

Tipologie di rifiuti gestiti:

• Pericolosi e Non Pericolosi

Responsabile/i tecnico/i

CHIOCCHETTI LODOVICO codice fiscale: CHCLVC75A04C372P

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

### Art. 2

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione 2) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
- 3) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 4) Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
- 5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.



# Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO (TN)

## Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRENTO, 27/12/2024

Il Segretario - Dott.ssa Isabella di Cicco - Il Presidente - Françoise Chini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Trento n. 2390/78 del 25.1.78 )

